Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 78 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 655.
Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari . . . . Pag. 3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1964.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1964-67. Pag. 3471

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio . . . . . Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1964.
Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi per il personale, retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta . . . . Pag. 3471

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di La Spezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 . . . . Pag. 3472

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . . Pag. 3473

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla « Cooperativa del popolo di Omate », con sede in Omate, frazione di Agrate Brianza (Milano), per la campagna di commercializzazione 1964-65 . . . . Pag. 3473
Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Circolo familiare « Duca d'Aosta » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cornate d'Adda (Milano) per la campagna di commercializzazione 1964-65. Pag. 3473
Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato . . . . Pag. 3473

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 3473
Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 3473

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo minerale denominata « San Felice ». Pag. 3474

Ministero del commercio con l'estero: Esito di ricorsi. Pag. 3474

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 3474

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per esami a venti posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riservato agli impiegati del ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 3475

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro Pag. 3478

Ufficio medico provinciale di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia . Pag. 3478

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria della vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta del comune di Itala . Pag. 3479

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi . Pag. 3479

Ufficio veterinario provinciale di Piacenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza. Pag. 3479

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata Pag. 3480

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 655.

Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1460, con la quale il Governo è stato autorizzato ad emanare norme disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Sono approvate le norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi économici e popolari nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — REALE — TAVIANI — GIOLITTI — TREMELLONI — COLOMBO — ANDREOTTI — JERVOLINO — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 3. — VILLA

Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai numeri 4, 7, 8 e 9.

Art. 2.

Per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione, gli Enti indicati nell'art. 1 sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del Comune in cui sorgono le costruzioni e nelle vie principali del Comune stesso, nonchè a mezzo di comunicazioni alla stampa locale.

Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. i bandi devono essere, inoltre, comunicati alle Prefetture competenti per territorio e, per gli alloggi che sorgono nel comune di Roma, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri.

Art. 3.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica nonchè dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'Ente costruttore per l'assegnazione dell'alloggio;

b) il termine per la presentazione della domanda, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando;

c) i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera *a*);

d) gli elementi da indicarsi nella domanda ai sensi del successivo art. 6 e la relativa documentazione;

e) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero e il numero dei rispettivi vani;

f) la misura approssimativa del prezzo di riscatto o del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sarà stabilita dopo l'ultimazione e il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei piani finanziari di cui al successivo art. 13;

g) il numero degli alloggi riservati per legge a favore di categorie speciali e quelli eventuali riservati a norma del successivo art. 4, nonchè la documentazione da produrre per concorrere alla loro assegnazione.

Art. 4.

Ciascun Ente può riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non più dell'1% degli alloggi da assegnare.

Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli Organi di controllo.

Non possono essere assegnati in proprietà o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli Enti di cui all'art. 1, con il concorso o il contributo dello Stato:

a) a chi non abbia la cittadinanza italiana;

b) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, ovvero in Comune viciniore agevolmente collegato allo stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani, salvo il disposto di cui all'art. 5 (quinto comma) della legge 2 luglio 1949, n. 408;

c) a chi sia proprietario in qualsiasi località di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 200.000;

d) a chi abbia già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con i con-

corsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di Enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

e) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a L. 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

L'assegnazione deve essere comunicata non appena accettata, e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione, dall'Ente assegnante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, nonchè all'Ente anche privato al quale l'assegnatario si fosse eventualmente iscritto al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio in proprietà.

Nel caso di pluralità di assegnazioni o di assegnazione in contrasto con le presenti norme, le relative decadenze sono dichiarate, anche d'ufficio, dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al successivo art. 19.

Per quanto attiene ai lavoratori agricoli dipendenti le assegnazioni di somme effettuate in favore di tali lavoratori ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, devono essere comunicate dall'Ente assegnante entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di mutuo stipulato con il lavoratore beneficiario.

Art. 5.

L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, più idoneo alle proprie necessità, costruito dagli stessi Istituti o Enti di cui al presente decreto.

L'assegnatario di alloggio in cambio dovrà lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo art. 12.

Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvederà all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Le domande di cui al precedente art. 3, lettera *b*), corredate da idonea documentazione, debbono indicare:

1) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia;

2) la residenza nel Comune in cui sorgono le costruzioni e la data di inizio della residenza stessa;

3) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio in atto occupato;

4) il reddito complessivo del nucleo familiare;

5) il luogo e l'attività di lavoro;

6) ogni altro elemento atto a comprovare la necessità dell'alloggio, i requisiti prescritti per l'assegnazione ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 8.

Nel nucleo familiare sono compresi il coniuge e gli altri prossimi congiunti conviventi con il capo famiglia a carico dello stesso.

Per le domande di assegnazione di alloggi in proprietà l'istante deve, inoltre, documentare la cittadinanza italiana e dichiarare, sotto la sua responsabilità, che non sussistono, nei suoi riguardi, gli altri impedimenti previsti dal precedente art. 4.

Per gli alloggi dell'I.N.C.I.S. deve essere, inoltre, documentata l'appartenenza alla categoria di impiegati statali cui sono destinati gli alloggi da assegnare, nonchè tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti dal richiedente.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S., l'impiegato statale, autorizzato a risiedere in Comune diverso da quello in cui presta servizio, a norma dell'art. 12 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o di altra analoga disposizione, deve indicare nella domanda e documentare, in luogo del requisito di cui al n. 2) del precedente primo comma, la residenza e l'autorizzazione predetta.

Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 7.

Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo art. 10.

Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall'art. 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel comune di Roma o in altro Comune.

Art. 8.

La Commissione provinciale di cui al successivo art. 10, ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie definitive mediante attribuzione dei seguenti punteggi:

1) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando:

a) in baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici: punti 5;

b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole, bassi: punti 3;

c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:

con sovraffollamento (oltre due persone a vano utile): punti 4;

senza sovraffollamento: punti 2;

2) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare alla data del bando:

a) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero delle autorità competenti:

per pubblica calamità: punti 5;

per altri casi: punti 4;

b) in alloggi che distino dal luogo di lavoro oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto: punti 3;

c) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;

d) in alloggio sovraffollato (oltre due persone a vano utile): punti 2;

e) in alloggio antigienico (dichiarato tale da pubbliche autorità): punti 2;

3) richiedenti che siano costretti a vivere, alla data del bando, separati dal proprio nucleo familiare, in quanto sul luogo del lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare: punti 3;

4) in base al numero di persone appartenenti al nucleo familiare:

da 2 a 3 unità: punti 1;

da 4 a 5 unità: punti 2;

da 6 a 7 unità: punti 3;

da 8 unità ed oltre: punti 4;

5) punti da 1 a 4 in base al reddito da valutare in misura inversamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare;

6) punti 2 per i grandi invalidi civili o militari inabili permanenti al lavoro, e punti 1 per mutilati o invalidi civili o militari o vedove di guerra o per cause di guerra;

7) punti 2 per gli impiegati statali di qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata che all'atto del collocamento a riposo debbano lasciare l'alloggio di servizio;

8) punti 2 — per quanto riguarda gli alloggi I.N.C.I.S. — agli impiegati dello Stato che siano stati trasferiti d'ufficio.

I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro logicamente compatibili.

Per la formazione delle relative graduatorie deve tenersi conto anche dei seguenti punteggi:

per appartenenza da uno a tre anni alle categorie elencate nell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, n. 128: punti 1;

per appartenenza da oltre tre a sei anni: punti 2;

per appartenenza da oltre sei anni: punti 3;

per lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati con qualifica di «salariato fisso con contratto non inferiore all'anno»: punti 3;

per lavoratori agricoli iscritti con qualifica di «salariato fisso con contratto inferiore all'anno» nonchè per giornalieri di campagna con la qualifica di «permanente»: punti 2;

per lavoratori agricoli iscritti con le rimanenti qualifiche di «giornaliero di campagna»: punti 1;

per nuclei familiari comprendenti un membro, oltre il capo famiglia, occupato nel settore dell'agricoltura: punti 1;

per nuclei familiari comprendenti due membri, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 2;

per nuclei familiari comprendenti tre membri o più, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 3.

Art. 9.

Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifichino pubbliche calamità, le graduatorie sono sospese e sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse.

Art. 10.

In ogni Provincia è costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici.

La Commissione, nominata dal prefetto per la durata di quattro anni, è presieduta dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della Provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, anche a riposo, ed è composta:

a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

b) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario dell'Ufficio del Genio civile da lui designato;

c) da un funzionario della Prefettura;

d) dal presidente dell'Istituto case popolari;

e) dal presidente dell'I.N.C.I.S. per Roma, dal presidente del Comitato provinciale locale dello stesso Ente per le altre località;

f) da un rappresentante dell'I.S.E.S.;

g) da tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari degli alloggi popolari, designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; per l'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S. i tre rappresentanti predetti saranno scelti, uno tra gli impiegati statali delle categorie direttiva e di concetto e due tra le altre categorie di impiegati statali;

h) da tre rappresentanti supplenti senza diritto di voto delle categorie di cui alla lettera *g*);

i) dal sindaco del Comune nel quale sorgono le costruzioni o da un suo delegato.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati.

Per la compilazione ed approvazione delle graduatorie nonchè per l'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, alle riunioni delle Commissioni provinciali partecipano, con voto deliberativo, i tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, membri dei Comitati provinciali costituiti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1676.

Alla segreteria della Commissione è preposto un funzionario del Genio civile designato dall'ingegnere capo.

Il personale indispensabile per coadiuvare il segretario può essere richiesto dall'ingegnere capo del Genio civile agli Istituti autonomi per le Case popolari e, per la città di Roma, anche all'I.N.C.I.S. fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La Commissione è tenuta a formare ed a conservare uno schedario delle assegnazioni, con riferimento a ciascuno alloggio ed ai singoli assegnatari, inviando, al momento della formazione, copia di ogni scheda alla Commissione centrale di vigilanza presso la quale è istituito uno schedario generale.

A tale Commissione dovrà pervenire, trimestralmente, notizia delle variazioni verificatesi in ciascun trimestre.

Allo schedario generale dovranno essere comunicati i nominativi degli assegnatari degli alloggi costruiti, da qualsiasi ente o da cooperativa edilizia, a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo.

Art. 11.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dalle presenti norme gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. in base alle seguenti leggi:

legge 28 luglio 1950, n. 737;
legge 21 ottobre 1950, n. 984;
legge 27 dicembre 1953, n. 980;
legge 15 maggio 1954, n. 336;
legge 18 marzo 1959, n. 134;
legge 28 dicembre 1959, n. 1211;
legge 9 marzo 1961, n. 171;
legge 14 novembre 1961, n. 1288.

Art. 12.

Le Commissioni provinciali provvedono, ove occorra, alla integrazione dell'istruttoria già espletata e, almeno trenta giorni prima della ultimazione dei lavori di costruzione, compilano, in base agli elementi risultanti dalle domande presentate e confermati dall'istruttoria, la graduatoria definitiva.

L'assegnazione degli alloggi ai vincitori del concorso è disposta dalla Commissione, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

La scelta degli alloggi viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. A parità di titoli e punteggio si procede per sorteggio.

La graduatoria viene pubblicata ed esposta nell'albo comunale completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Ai vincitori del concorso viene data immediata comunicazione, con lettera raccomandata, della graduatoria e dell'assegnazione con l'indicazione del termine di otto giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza. In tale comunicazione verranno pure fissati i termini di perfezionamento del contratto e sarà indicato il termine non inferiore a otto nè superiore a trenta giorni, entro il quale l'alloggio deve essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza. Può essere concessa una proroga dalla Commissione provinciale per causa di forza maggiore, da segnalarsi ad essa prima della scadenza del termine predetto.

La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dalla Commissione provinciale, d'ufficio o su ricorso di chi vi abbia interesse.

Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di fitto degli alloggi messi a concorso, gli Organi deliberanti degli Enti costruttori hanno la facoltà di effettuare scambi, d'intesa con gli interessati, con altri alloggi a fitto più basso.

Art. 13.

Il computo delle pigioni relative agli alloggi degli I.A.C.P., dell'I.N.C.I.S. e degli Enti pubblici, non ammessi a riscatto ai sensi della vigente legislazione, è effettuato tenendo conto:

a) del tasso medio d'ammortamento del capitale investito, al netto del contributo o del concorso dello Stato, nonchè delle spese di manutenzione ordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, delle spese generali, delle spese di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile;

b) di una quota per servizi comprendente le spese relative alle parti comuni per pulizia, consumo di energia elettrica, per illuminazione e consumo di acqua; le eventuali spese per il portierato nonchè gli oneri dipendenti dai regolamenti locali;

c) di una quota per manutenzione straordinaria.

Le quote di cui alle precedenti lettera *a*) e *b*) verranno determinate in base a piani finanziari da predisporsi da parte degli Enti costruttori e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici; la quota di cui alla lettera *c*) verrà determi-

nata, relativamente alle spese effettivamente sostenute, in base a consuntivi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Prima dell'accertamento finale dei costi di costruzione e della relativa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei predetti piani finanziari, la misura dei canoni di locazione sarà determinata provvisoriamente salvo conguaglio.

Negli stabili provvisti di impianto di ascensore e di impianto centralizzato di riscaldamento è da computarsi nelle pigioni la rispettiva quota delle spese di esercizio, ove alla gestione di essi provvedano gli Istituti predetti.

La spesa per fornitura dell'acqua ai singoli alloggi è recuperata in relazione ai consumi ed alla disponibilità per ciascun alloggio.

L'assegnatario è tenuto a versare un deposito, a titolo di garanzia, pari a due mensilità di fitto.

Per l'adeguamento e la perequazione, in aumento o in diminuzione, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, modificato con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 145, e ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 l'iniziativa può essere assunta oltre che da tutti gli altri Enti di cui all'art. 1 anche dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 10 delle presenti norme, le quali debbono comunque essere sempre sentite.

Art. 14.

Fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per quanto riguarda la cessione in proprietà degli alloggi, la cui costruzione è iniziata in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi costruiti con il concorso ed il contributo dello Stato dagli Enti indicati nel precedente art. 1 è stabilito in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati dagli uffici competenti, con l'aggiunta del valore dell'area determinato dall'Ufficio tecnico erariale, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo statale, ed è pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni.

Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere dall'assegnatario sarà pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto o dall'Ente per la costruzione del fabbricato.

Resta salvo il diritto dell'assegnatario di pagare in unica soluzione la quota capitale non ancora corrisposta ovvero di ridurre il periodo di tempo stabilito nel comma precedente per il riscatto.

Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato restano ferme le norme dell'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Rimane fermo in ogni caso il divieto di alienazione dell'alloggio previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 15.

Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi e dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione con pagamento rateale, conseguono, all'atto della stipulazione del relativo contratto e previa iscrizione della garanzia ipotecaria, la proprietà immediata dell'alloggio o del locale.

Le spese indicate all'art. 13, ad esclusione della quota di riscatto da versare all'Ente costruttore, sono corrisposte da tutti i cessionari al condominio costituito a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 16.

In ogni caso di scioglimento o risoluzione del contratto, qualora l'alloggio sia stato assegnato in locazione semplice, il locatario ha diritto al rimborso del deposito di cui al precedente art. 13, dal quale vengono detratte le somme necessarie per il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile, nonchè quanto dovuto per affitti arretrati e relative quote accessorie.

Art. 17.

Gli alloggi lasciati liberi da precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnati seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria previo accertamento della permanenza dei requisiti e dei titoli richiesti per l'assegnazione.

Esaurita la graduatoria gli alloggi che si renderanno liberi verranno riassegnati dalle Commissioni provinciali seguendo i criteri di carattere generale previsti dal precedente art. 8.

Art. 18.

Gli Enti di cui all'art. 1, nel caso in cui debbano procedere, per qualsiasi motivo, allo sgombero di stabili, hanno l'obbligo di comunicare alle Commissioni provinciali, entro lo stesso termine di cui all'art. 2, l'elenco degli assegnatari che debbono lasciare gli alloggi formulando proposte per l'assegnazione, in favore di questi ultimi, dei nuovi alloggi.

Art. 19.

E' istituita, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:

Tale Commissione ha il compito:

a) di decidere i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie di decadenza pronunciate dalle Commissioni provinciali a norma del presente decreto e contro tutte le assegnazioni di alloggi economici e popolari disposte da pubbliche Amministrazioni in applicazione delle leggi indicate nell'art. 11 del presente decreto e di altre norme particolari sempre che trattisi di alloggi costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

b) di esercitare i poteri previsti dagli articoli 131, numeri 1 e 2, 133, 228 e 229 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le deliberazioni della Commissione regionale sono definitive, salvo quelle emesse ai sensi della lettera *b*) del secondo comma del presente articolo, contro le quali è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui all'art. 129 del citato testo unico che assume la denominazione di Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Qualora la Commissione regionale ometta o ritardi l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 131, n. 2 e 133 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, provvede direttamente la Commissione centrale di vigilanza.

Art. 20.

La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui al precedente art. 19, è nominata, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di appello competente per territorio, designato dal presidente della Corte stessa.

Essa è composta inoltre:

1) da un magistrato di Corte di appello, anche a riposo, designato dal presidente della Corte di appello;

2) dal vice-provveditore alle opere pubbliche;

3) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale;

4) dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato o da un funzionario da lui designato;

5) da un vice-prefetto designato dal prefetto della Provincia del capoluogo di Regione;

6) da tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale.

La Commissione delibera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il segretario della Commissione ed il personale per il coordinamento sono designati dal provveditore alle opere pubbliche.

Art. 21.

Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione delle assegnazioni equivale alla piena conoscenza di esse.

Entro il termine predetto l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, alla segreteria della Com-

missione, con i documenti sui quali si fonda, nonchè in copia all'autorità amministrativa o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato.

Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi.

Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.

Art. 22.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

La Commissione regionale, qualora ritenga sussistano gravi motivi, può ordinare, su domanda del ricorrente, la sospensione, dell'assegnazione limitatamente all'alloggio in contestazione.

Detto provvedimento può essere adottato non oltre la scadenza del termine stabilito per l'occupazione dell'alloggio contestato.

Art. 23.

La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico.

I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione, con proprio decreto.

I ricorsi dovranno essere decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini, rispettivamente indicati nell'ultimo comma dell'art. 21 e nel presente articolo.

Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicate, per estratto, con lettera raccomandata agli interessati entro trenta giorni dal deposito.

Art. 24.

Qualora le Commissioni regionali pronuncino la decadenza dell'assegnazione di un alloggio già occupato dall'assegnatario o altro provvedimento, per effetto del quale l'occupante perda il diritto ad abitarlo, stabiliscono un congruo termine per il rilascio, comunque non superiore a tre mesi.

Art. 25.

Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura civile nei confronti degli assegnatari di alloggi e di qualsiasi illegittimo occupante gli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati nonchè nei confronti delle cooperative edilizie e degli altri Enti costruttori.

L'esecuzione può avvenire in via amministrativa; gli ufficiali giudiziari, se richiesti, debbono darvi esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva e senza le formalità previste dal Codice di procedura civile.

Art. 26.

Il ricorso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avverso le decisioni delle Commissioni regionali nei casi previsti dall'art. 19, terzo comma, delle presenti norme, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della deliberazione impugnata.

Entro lo stesso termine l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Commissione centrale, insieme con il provvedimento impugnato.

Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi.

Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare le loro deduzioni.

La segreteria della Commissione centrale richiede gli atti necessari alla segreteria della competente Commissione regionale, la quale provvede alla trasmissione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 27.

Il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo.

La Commissione centrale, su domanda del ricorrente, qualora ritenga che sussistano gravi motivi, può ordinare la sospensione dell'esecutività della deliberazione impugnata.

Alle decisioni ed alle ordinanze della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica si applicano le norme del precedente art. 25.

Art. 28.

La Commissione centrale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico.

I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione, con proprio decreto.

I ricorsi dovranno essere decisi entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini rispettivamente indicati nel penultimo comma dell'art. 26 e nel presente articolo.

Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicato, per estratto, agli interessati entro trenta giorni dal deposito.

Disposizioni finali

Art. 29.

I ricorsi alle Commissioni regionali ed alla Commissione centrale non sono ricevibili se non sono redatti in carta da bollo.

Gli atti delle Commissioni previsti dalle presenti norme sono esenti dalla registrazione e dal bollo.

Art. 30.

Per gli accertamenti necessari le Commissioni possono avvalersi degli organi di polizia.

Art. 31.

Per il funzionamento delle Commissioni previste dagli articoli 10 e 19 delle presenti norme e per le indennità ed i compensi spettanti ai componenti di esse si provvede in conformità all'art. 130 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Il funzionamento delle Commissioni previste dalle presenti norme avrà inizio sessanta giorni dopo la nomina delle Commissioni stesse. Fino a quando non saranno entrate in funzione le predette Commissioni per le assegnazioni degli alloggi di cui alle presenti norme, continueranno ad applicarsi le norme in vigore.

Dalla stessa data i ricorsi proposti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e non ancora definiti, verranno deferiti alle Commissioni regionali competenti per territorio.

Art. 33.

Le presenti norme non si applicano agli alloggi costruiti per le Amministrazioni statali per esigenze di servizio.

Art. 34.

Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 4 marzo 1952, n. 137, 28 marzo 1952, n. 200, 9 agosto 1954, n. 640, 27 febbraio 1958, n. 173, e 30 dicembre 1960, n. 1676, e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
PIERACCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1964.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1964-67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con proprio decreto in data 4 gennaio 1960, è scaduto per decorso quadriennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per il quadriennio 1964-1967 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è così costituito:

Presidente:

Santoro Passarelli prof. Francesco, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Membri:

Casali dott. Carlo, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, membro di diritto;

Porta dott. Enzo, direttore generale del Ministero della industria e del commercio;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale del Ministero del tesoro;

Donati prof. Antigono, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Battara prof. Pietro, esperto;

Chieffi dott. Francesco, esperto;

Salmoni ing. Claudio, esperto;

D'Addario prof. Raffaele, esperto;

Bartolo prof. Giuseppe, esperto;

Nocentini rag. Alberto, esperto;

Casorati dott. Pier Renato, esperto;

Talamona prof. Augusto, esperto;

Corsi avv. Angelo, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1964

SEGNI

MORO — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 80

(6275)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1963, con il quale è stata riconosciuta la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio numero 7492, datata 6 maggio 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito ad altra sede — il dott. Morciano Armando, presidente della citata Commissione, con il dott. Piscopo Antonio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Piscopo Antonio è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, in sostituzione del dott. Morciano Armando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6260)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1964.

Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi per il personale, retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vechiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto

luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1968.

Roma, addì 17 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella di retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta.

DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI

ZONA *A*

Caserta capoluogo:	
cameriere di 2ª categoria	L. 23.500
barista	» 23.500
camerière di 3ª e 4ª categoria	» 21.000
barista	» 21.000

ZONA *B*

Santa Maria Capua Vetere - Capua - Aversa - Maddaloni:	
cameriere di 2ª categoria	L. 21.500
barista	» 21.500
cameriere di 3ª e 4ª categoria	» 20.000
barista	» 20.000

ZONA *C*

Restanti Comuni della Provincia:	
cameriere di 2ª categoria	L. 20.000
barista	» 20.000
cameriere di 3ª e 4ª categoria	» 18.000
barista	» 18.000

DIPENDENTI DA AZIENDE ALBERGHIERE

Alberghi di I categoria:	
cameriere di 1ª categoria	L. 45.000
cameriere di 2ª categoria	» 35.000
Alberghi di II categoria:	
cameriere di 1ª categoria	L. 35.000
cameriere di 2ª categoria	» 25.000
Alberghi di III e IV categoria:	
Zona *A*: cameriere	L. 25.000
Zona *B*: cameriere	» 21.000
Zona *C*: cameriere	» 20.000

Alle retribuzioni medie, come sopra determinate, debbono essere aggiunti i valori del vitto e dell'alloggio determinati con decreto ministeriale 2 gennaio 1960, nelle seguenti misure:

a) per due pasti giornalieri . . . L. 5.400 mensili

b) per l'alloggio . . . . » 1.000 »

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(6018)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di La Spezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera a) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di La Spezia;

Decreta:

Per la provincia di La Spezia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Sarzana, per le località Santa Caterina, Olmo, Fortezza, Calcandola, Rodipilo, Nave, Sarzanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 luglio 1964, è revocato il decreto ministeriale 2 luglio 1964, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lazzardi Corrado nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Montefusco, distretto notarile di Benevento.

(6252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla « Cooperativa del popolo di Omate », con sede in Omate, frazione di Agrate Brianza (Milano), per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1964, è stata accolta la domanda presentata dalla « Cooperativa del popolo di Omate », con sede in Omate, frazione di Agrate Brianza, piazza Trivulzio, 3 (Milano), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Milano.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 5000 (cinquemila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(6321)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Circolo familiare « Duca d'Aosta » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cornate d'Adda (Milano) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1964, è stata accolta la domanda presentata dal Circolo familiare « Duca d'Aosta » - Società cooperativa a r.l., con sede in Cornate d'Adda (Milano), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Milano.

Detto Circolo è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 5500 (cinquemilacinquecento) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(6322)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5826/1801, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione e Vangi Nicola nato in Corato il 17 gennaio 1890, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 1150 riportata in catasto alla particella n. 86-*b* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 106.

(6286)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5825/1802, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vitale Laura, nata in Corato il 13 gennaio 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 188 riportate in catasto alle particelle numeri 282 parte e 89-*a d* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 79 e 80.

(6287)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.089.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6376)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Guagnano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.182.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6370)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.189.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6371)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Benestare (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.703.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6372)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Bivongi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.427.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6373)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Bova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.510.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6374)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Delianova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.275.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo minerale denominata « San Felice »

Con decreto n. 827 in data 22 luglio 1964, la ditta Mazzocchi Nella in Pecchioli, domiciliata a Prato, via Montalese n. 25 e Fanciullacci Luisa in Mancioli, domiciliata a Montemurlo, via Novello n. 35, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale denominata « San Felice » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Pistoia.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 19 × cm. 12 per i recipienti da due litri, cm. 18 × cm. 11,5 per i recipienti da un litro, cm. 15 × cm. 9,5 per i recipienti da mezzo litro.

Nel riquadro centrale quadrettato in bianco e rosso, racchiuso da una cornice con fregi di colore blù, si legge dall'alto in basso: Acqua (in caratteri blù) - Oligo minerale - Antiurica (in caratteri bianchi su fondo blù) - S. Felice (in caratteri blù su fondo bianco) - Antilitiaca - Diuretica (in caratteri bianchi su fondo blù) - S. Felice - Comune di Pistoia (in caratteri blù).

Nel riquadro di sinistra su fondo bianco in caratteri blù è riportato il giudizio di purezza batteriologica redatto dalla dott.ssa Eros Nassi - Direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca autorizzata ad eseguire analisi batteriologiche con decreto A.C.I.S. n. 121332 in data 3 marzo 1962 del 28 febbraio 1950.

In basso le indagini cliniche e farmacologiche sugli effetti terapeutici dell'acqua studiate rispettivamente dal prof. Renato Martinetti - Direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Firenze in data 2 agosto 1962 e dal prof. Pietro Niccolini - Direttore dell'Istituto di farmacologia medica della stessa Università in data 30 ottobre 1962.

Sul margine inferiore la frase: « Acqua da bibita e da tavola, digestiva, dissetante, gradevolissima », ancora in basso sono riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di destra su fondo bianco in caratteri blù, sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita dal prof. Camillo Porlezza dell'Istituto di chimica generale e chimica fisica dell'Università di Pisa in data 20 giugno 1962.

Inferiormente al predetto riquadro la frase: « Addizionata di gas acido-carbonico puro », ed i nominativi dei concessionari: Mazzocchi Nella in Pecchioli e Fanciullacci Luisa in Mancioli - S. Felice (PT).

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento mediante apposita tubazione posta in cunicolo ispezionabile della lunghezza di circa 400 metri e sarà imbottigliata con aggiunta di gas acido-carbonico puro.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di m. 25 tenuta a prato naturale con alberi e recintata con rete metallica.

(6195)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Sabatini Scalmati dott. Eugenio, già appartenente alla carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di direttore di divisione ed ora il trattamento di quiescenza avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1962, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 12 marzo 1963.

(6245)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Paparatti dott. Giuseppe, già appartenente alla carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di direttore di visione ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1962, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 12 marzo 1963.

(6246)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Greco rag. Michele, già appartenente alla carriera esecutiva - ruolo tecnico - del Ministero del commercio con l'estero con qualifica di commissario capo ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 22 dicembre 1962, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° aprile 1963.

(6247)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Pedone Donato, già appartenente alla carriera del personale ausiliario del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di usciere capo ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1962, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 12 marzo 1963.

(6248)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Milani rag. Vincenzo, già appartenente alla carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di segretario capo ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1962, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 12 marzo 1963.

(6249)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Lazzarini rag. Giuseppe, già appartenente alla carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di primo segretario ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 22 febbraio 1963, con il quale lo stesso venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 1963.

(6250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,90
1 Franco svizzero	144,667
1 Corona danese	90,324
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	121,651
1 Fiorino olandese	172,95
1 Franco belga	12,567
1 Franco francese	127,506
1 Lira sterlina	1742,162
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,217
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a venti posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riservato agli impiegati del ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il regolamento per il personale della Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A), allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura o allo ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*), del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

B) Prova pratica di stenografia:

La prova pratica di stenografia consiste nella dettatura di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) Prova orale:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella porva orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempre chè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69,

rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o smminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e) ed f) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati stenografi di quinta classe in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle Prefetture (nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale degli uffici copia).

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L. 35.096
indennità integrativa speciale	» 10.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	» 10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	» 13.405
Totale netto mensile	L. 69.818

oltre alla 13a mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la Sezione III della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 23 Interno, foglio n. 246

(5853)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 4205 del 6 maggio 1964, relativi al concorso di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Considerato che l'ostetrica Luzzi Silvana vincitrice del posto condotta del comune di Cropani ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Vittimberga Maria che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Cropani indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964, l'ostetrica Vittimberga Maria è dichiarata vincitrice della condotta di Cropani in sostituzione di Luzzi Silvana rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Cropani.

Catanzaro, addì 24 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(6339)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 161 in data 16 gennaio 1964, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1963 nei comuni di: Beverino, Sesta Godano e Carrodano;

Vista la graduatoria, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 1731 in data 25 maggio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Del Carpio Alfredo	punti 65,055
2. Dini Pier Luigi	» 63,090
3. Dal Torrione Aldo	» 59,368
4. Lanzafame Angelo	» 57,427
5. Ginocchio Tullio	» 57,086
6. Antonelotti Nicola	» 54,345
7. Tomà Antonio	» 53,195
8. Camorali Romano	» 53,137
9. Boni Bruno	» 53,072
10. Valentini Luigi	» 50,460

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 24 luglio 1964

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2308 del 24 luglio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nei comuni di: Beverino, Sesta Godano e Carrodano, bandito con decreto n. 161 del 16 gennaio 1964;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Del Caprio dott. Alfredo: Beverino;
2) Dini dott. Pier Luigi: Sesta Godano;
3) Dal Torrione Aldo: Carrodano.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 24 luglio 1964

Il medico provinciale: SALVADORI

(6230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria della vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta del comune di Itala

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5077 del 2 aprile 1964, con cui sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito di rinunzia di quante precedono in graduatoria, il posto di condotta ostetrica, rimasto vacante nel comune di Itala, è stato assegnato alla concorrente Radici Rosaria, che lo ha accettato;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della predetta concorrente al posto della ostetrica Amato Maria, rinunziataria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Radici Rosaria è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Itala.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 22 luglio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(6337)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64/417/4ª del 20 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Garzia dott. Zevio, vice prefetto.

Componenti:

Nardone dott. Blanco, funzionario di Prefettura;

Caronna dott. Mario, medico provinciale;

Bonoli dott. Pio Livio, primario medico dell'Ospedale civile di Mesagne;

Pico prof. Carmelo, primario chirurgo dell'Ospedale « N. Melli » di San Pietro Vernotico;

Silvestri dott. Ferdinando, medico condotto.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 28 luglio 1964

Il medico provinciale: BARNABA

(6446)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13 in data 8 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazione del Ministero della sanità, della Prefettura di Piacenza, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Piacenza e del comune di Castell'Arquato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Grasso dott. Oreste, direttore di sezione della prefettura di Piacenza;

Curli dott. Umberto, veterinario provinciale capo, dirigente l'Ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia;

Seren prof. Ennio, docente in Clinica medica veterinaria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Belicchi dott. Ottavio, veterinario condotto del comune di Carpaneto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Carlo D'Alessandro, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza, della prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 27 luglio 1964

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(6216)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1813 in data 18 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con successivo decreto n. 1954 in data 12 maggio 1964;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1963;

1. Ciarlantini Adelmo . . . . . punti 85,528 su 120
2. Innocenzi Giulio . . . . . » 81,629 »
3. Mengoni Riccardo . . . . . » 78,796 »
4. Quacquarini Primo . . . . . » 78,471 »
5. Marrocchi Italo . . . . . . » 75,760 »
6. Morresi Ennio . . . . . . » 74.877 »
7. Comodo Narciso . . . . . . » 74,062 »
8. Capocasa Ottavio . . . . . » 73,410 »
9. Monti Tarcisio . . . . . . » 72,844 »
10. Tambella Gildo . . . . . . » 69,876 »
11. Pascarella Antonio . . . . . » 69,500 »
12. Morettini Bruno . . . . . . » 69,339 »
13. Quadri Alberto . . . . . . » 68,011 »
14. Gentili Domenico . . . . . . » 67,409 »
15. Mariani Giovanni . . . . . » 65,797 »
16. Paganucci Nello . . . . . . » 65,187 »
17. Zampetti Giorgio . . . . . » 63,818 »
18. Leonardi Leo . . . . » 63.730 »
19. Scarpetta Dario . . . . . . » 62,989 »
20. Bedeschi Edoardo Luigi . . . . » 61,935 »
21. Brizioli Gian Mario . . . . . » 61,190 »
22. Pucci Giorgio Maria . . . . . » 58,530 »
23. Gattari Corrado . . . . . . » 57,562 »
24. Schiavone Francesco . . . . » 57,407 »
25. Dellasanta Evasio . . . . . » 57,010 »
26. Gualdesi Gaetano . . . . . . » 57,000 »
27. Emiliozzi Mauro . . . . . . » 56,924 »
28. Montanari Mario . . . . . . » 56,175 »
29. Galosi Ernesto . . . . . . » 54,000 »
30. Sgariglia Giampiero . . . . . » 52,500 »
31. Nittoli Carlo Alberto . . . . . » 51,040 »
32. Pierucci Costantino . . . . . » 50.000 »
33. Sghedoni Enzo . . . . . . » 48,200 »
34. Mendolicchio Michele coniugato con tre figli . . . . . punti 48,000 su 120
35. Geminiani Massimo coniugato con un figlio . . . . . . » 48,000 »
36. Ciocchetti Mario coniugato senza figli . . . . » 48,000 »
37. Perucca Vincenzo . . . . . » 46,000 »

La graduatoria di cui sopra sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Macerata, 28 luglio 1964

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2011 emesso in data odierna e con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 in provincia di Macerata;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè il testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le rinuncie alla nomina fatte pervenire dai dottori Innocenzi Giulio, Mengoni Riccardo, Quacquarini Primo, Morresi Ennio, Comodo Narciso, Capocasa Ottavio, Monti Tarcisio, Tambella Gildo, Pascarella Antonio, Morettini Bruno, Quadri Alberto e Gentili Domenico, classificatisi rispettivamente al 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° posto in graduatoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse e classificatisi al 1°, 5° e 15° posto in graduatoria sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ciarlantini Adelmo: Recanati (condotta comunale);
2) Marrocchi Italo: Appignano (condotta comunale);
3) Mariani Giovanni: Pioraco-Sefro (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 28 luglio 1964

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(6274)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.